

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 15-16 aprile 2010

**GIUDIZI ELETTORALI: L'ESPERIENZA DELLA REGIONE VENETO NELLA
OTTAVA LEGISLATURA**

A cura di: Giacchetti

GIUDIZI ELETTORALI : L'ESPERIENZA DELLA REGIONE VENETO NELLA OTTAVA LEGISLATURA

La disciplina di riferimento per il cosiddetto contenzioso elettorale passivo - ed in particolare per le controversie in materia di eleggibilità, incompatibilità e decadenza, devolute al giudice ordinario, atteso che si verte in materia di diritti soggettivi, ed in particolare di diritto al mantenimento della carica elettiva, e non in materia di meri interessi legittimi, quali quelli afferenti la regolarità delle operazioni elettorali, affidati alla competenza del giudice amministrativo - è definito:

Con riferimento alla posizione degli organi delle amministrazioni locali

Convalida (verifica dei poteri) ad opera dei Consigli in occasione della loro prima seduta e, per le cause sopravvenute con il procedimento di verifica dei poteri, previsti dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (articolo 41 e articolo 69).

Giudizio elettorale per espresso rinvio operato dall'articolo 70 (Azione popolare) del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicazione del dpr 570 del 1960 (articolo 9 bis e articoli 82 e seguenti, come modificati dalla legge n. 1147 del 1966)

Con riferimento alla posizione dei componenti dei Consigli regionali

Convalida (verifica dei poteri) riservata ai Consigli regionali secondo le norme dei relativi regolamenti interni (articolo 17 - Convalida degli eletti - della legge n. 108 del 1968).

Giudizio elettorale per espresso rinvio operato dall'articolo 19 (Ricorsi) della legge n. 108 del 1968, applicazione del dpr 570 del 1960 (articolo 9 bis e articoli 82 e seguenti, come modificati dalla legge n. 1147 del 1966),

Con riferimento alla posizione dei membri del Parlamento non si pongono analoghe questioni

L'articolo 65 della Costituzione prevede che "la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore" e l'articolo 66 prevede che "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

Ne consegue una competenza piena ed esclusiva di ciascuna Camera a "giudicare" dei titoli di ammissione dei rispettivi componenti e delle cause sopravvenute di ineleggibilità ed incompatibilità: le relative pronunce infatti, non sono soggette a sindacato giurisdizionale

Emerge quindi dalla sola lettura del dato normativo **una prima specificità** della posizione delle regioni: è previsto un procedimento di verifica dei poteri (o convalida degli eletti) che peraltro non si risolve, come nelle amministrazioni locali, ad opera dello stesso organo cui l'eletto appartiene (Consiglio nella prima seduta dello stesso e per le sopravvenute, ad opera del Consiglio medesimo secondo la scansione del relativo procedimento come definito dall'articolo 69 del testo unico degli enti locali), ma risulta affidata ad un organo apposito (Giunta delle elezioni o diversamente denominato) e si svolge secondo una

precisa scansione procedimentale definita a livello di Statuto e Regolamento interno del Consiglio regionale

La seconda specificità risiede nella assenza di una disciplina specifica del giudizio elettorale, atteso che per quanto riguarda i ricorsi in materia di eleggibilità si applicano le norme di cui al dpr n. 570 del 1960, a cui consegue la necessità di una interpretazione di tale disciplina e di tutti gli adempimenti procedimentali funzionali allo svolgimento del processo elettorale, con riferimento alle specificità dell'ordinamento regionale

La disciplina del processo elettorale in effetti si discosta dal rito ordinario presentando caratteri di specialità volti ad accelerare il processo (*riduzione generalizzata dei termini per notifiche/pubblicazioni di ricorsi e sentenze, previsti a pena di decadenza e modalità processuali snelle*, quali fissazione della udienza di trattazione con decreto in via di urgenza in calce al ricorso, decisione in camera di consiglio subito dopo la udienza con lettura del dispositivo in pubblica udienza), allo scopo di evitare che la composizione degli organi elettivi, ove messa in discussione, rimanga troppo a lungo incerta, nonché ad adeguare la procedura al carattere popolare della azione elettorale (redazione atti in carta libera, esente tasse e spese di cancelleria, non necessità di patrocinio, fungibilità azione ovvero possibilità di sua prosecuzione anche da parte di soggetto diverso da quello che ha promosso il giudizio).

Si ricorda altresì che per quanto non espressamente previsto dalle norme sul contenzioso elettorale si applica il diritto comune che per le cause davanti al giudice ordinario è il codice di procedura civile e per quelle davanti agli organi di giustizia amministrativa è il Testo unico del Consiglio di Stato e la legge sui TAR

In tal senso si è operato sia da parte dei ricorrenti e resistenti che da parte del Consiglio regionale, nelle vicende di giudizi elettorali che hanno interessato il Consiglio regionale del Veneto nella ottava legislatura regionale, secondo i seguenti criteri:

- **notifica del ricorso in sede di azione popolare** per la decadenza del consigliere regionale, al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al Presidente del Consiglio regionale, quale Presidente dell'organo collegiale cui il consigliere appartiene (in luogo del Sindaco, quale Presidente del Consiglio comunale - art. 9 bis del dpr 570 del 1960);
- **estraneità del Consiglio regionale al giudizio elettorale** di cui non è parte in senso processuale, in quanto il giudizio verte sull'accertamento di condizioni soggettive relative alla eleggibilità ovvero alla ineleggibilità di consigliere regionale; al Consiglio regionale, in relazione agli esiti dei vari gradi del giudizio elettorale e agli esiti finali dello stesso, potranno derivare eventuali adempimenti (sia sotto il profilo degli adempimenti processuali al fine di consentire l'esperienza dei diversi gradi di giudizio, sia sotto il profilo della esecuzione della sentenza con, eventuale, surrogazione di consiglieri, in esito alle risultanze del giudizio);
- **competenza per il giudizio di primo grado** in capo al tribunale del capoluogo di regione (articolo 19 della legge n. 108 del 1968) in luogo del tribunale competente per territorio (articolo 9 bis del dpr 570 del 1960)
- **pubblicazione immediata delle sentenze** (entro le 24 ore dal ricevimento della sentenza comunicata dal cancelliere) per la durata di 15 giorni, all'Albo pretorio del Comune capoluogo di regione ed all'albo pretorio dei Comuni di residenza del ricorrente e del resistente e nel Bollettino Ufficiale della regione del Veneto (in luogo dell'Albo pretorio del Comune, ultimo comma dell'articolo 82 del dpr 570 del 1960), atteso che da un lato la regione è ente privo di albo pretorio, e che le relative funzioni

possono essere svolte dall'albo pretorio del Comune capoluogo di regione e dall'altro, può assolvere alle esigenze di pubblicità, anche per analogia alle previsioni di cui all'articolo 17 della legge n. 108 del 1968 in materia di deliberazione di convalida degli eletti, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione: quanto sopra al fine di determinare quelle condizioni di pubblicità volte a dare concretezza ed effettività alla legittimazione attiva in capo a qualsivoglia cittadino elettore e a chiunque vi abbia interesse, a dare impulso ulteriore al giudizio elettorale (20 giorni, a pena di decadenza, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della sentenza all'Albo pretorio o dal quindicesimo giorno di pubblicazione nel BUR ai sensi dell'articolo 82/2 del dpr 570 del 1960);

- **notifica delle sentenze**, a cura del Presidente del Consiglio regionale, (in luogo del Sindaco - art. 84 del dpr 570 del 1960) subito ai soggetti interessati, ricorrente, resistente ed eventuali soggetti intervenuti, nonché Prefetto (con ciò intendendosi il prefetto preposto all'ufficio territoriale di governo avente sede nel capoluogo della Regione – vedi commi 1 e 11 dell'articolo 10 della legge n. 131 del 2003 - atteso che non figura più il Commissario di Governo di cui alla previsione di all'articolo 19 della legge n. 108 del 1968) soggetto legittimato ad agire ed appellare solo se ha promosso la azione di decadenza, nonché Procuratore generale presso la Corte di Appello (per il ricorso in Cassazione), al fine di consentire la decorrenza del termine per le impugnative per la parti del giudizio, ivi compresi i soggetti intervenuti (20 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica della sentenza per coloro per i quali sia necessaria la notificazione, ai sensi dell'articolo 82/2 e 84 del dpr 570 del 1960);

Due sono i temi principali che hanno caratterizzato la esperienza della regione del Veneto nella ottava legislatura

Il tema della interpretazione ed applicazione del numero 10 del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 ai sensi del quale *“Non sono eleggibili a consigliere regionale,..... 10) i legali rappresentanti ed i **dirigenti** delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune”*: **equiparabilità della nozione di “dirigente” con quella di “mero amministratore” di società partecipata dalla regione**

Il tema della esecutività delle sentenze pronunciate nel processo elettorale; **in particolare, la applicabilità della previsione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 165 del 2004, ai sensi del quale “L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi”**.

La interpretazione ed applicazione del numero 10 del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981

Vedi sentenze del Tribunale di Venezia n. 6296 R.G. del 2 novembre 2005 e n. 19 del 15 marzo – 26 aprile del 2006 e sentenze della Corte di Appello di Venezia n. 334 del 16 febbraio – 2 marzo del 2006 e n. 1091 del 13 luglio - 1 agosto del 2006 e sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 16898 del 25 luglio 2006.

Abrogazione sopravvenuta della disposizione in esame per incompatibilità con l'articolo 2 della legge n. 165 del 2004

La considerazione verteva sulla natura dei rapporti fra legge n. 154 del 1981 e legge n. 165 del 2001.

La difesa del consigliere in carica, resistente, osservava come la disciplina della legge n. 154 del 1981, ed in particolare per quanto in questa sede maggiormente interessa, la disposizione di cui al n. 10, doveva ritenersi abrogata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per assoluta incompatibilità con l'articolo 2 della legge n. 165 del 2004, ai sensi del quale possono sussistere ipotesi di ineleggibilità solo ed esclusivamente “qualora le attività o funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”

Il giudice elettorale disattende questa tesi, in tutti i tre gradi di giudizio.

La legge 165 del 2004 è stata infatti ritenuta una legge non autoapplicativa (ovvero una legge quadro non immediatamente autoesecutiva, ma che abbisogna di norme di dettaglio emanate dalle regioni interessate) e per poter trovare applicazione al caso di specie necessita di un recepimento ed attuazione da parte della legislazione regionale, essendo essa diretta a regolare la attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità (come peraltro di incompatibilità) e non a modificare direttamente le singole ipotesi previste dalla legge statale

In tale sede applicativa, e soltanto in quella, il legislatore regionale potrà valutare quelle “attività o funzioni svolte dal candidato” correlate “a peculiari situazioni delle regioni” evocate dalla legge 165 che “possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori “ o “violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidai“ e su cui tarare le fattispecie di ineleggibilità ed incompatibilità.

Ne consegue che qualora una regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 122 della costituzione e della legge n. 165 del 2004, articolo 2 , non essendo la legge n. 165 del 2004 una legge autoapplicativa con effetto abrogante della disciplina previgente, conserva piena applicabilità la legge n. 154 del 1981 e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità da questa previste, pena un vuoto normativo

Interpretazione del dettato del n. 10 del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 154 del 1981

La disposizione, anche se fa riferimento ai soli legali rappresentanti e dirigenti delle società partecipate dalla regione, *deve trovare applicazione nei confronti di tutti coloro che,*

rivestendo presso società con capitale maggioritario (ed a maggior ragione, totale) regionale, cariche implicanti l'esercizio di poteri organizzativi e gestori, sono in virtù di tali cariche nella condizione di alterare la par condicio dei candidati alla competizione elettorale

Nel caso di specie, la difesa del consigliere in carica evidenziava come detto consigliere risultava essere consigliere di amministrazione e non dirigente della società Veneto Acque Spa, totalmente partecipata dalla regione del Veneto.

Tale società si caratterizzava e si caratterizza a tutt'oggi:

- per un oggetto sociale che afferisce ad attività di progettazione, realizzazione e gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato, oltre ad ogni altra attività qualificabile come connessa o collegata;
- per una articolazione organizzativa che prevedeva una Assemblea - costituita da un solo socio la regione del Veneto - Consiglio di Amministrazione composto da 5 – 7 membri e da un Collegio sindacale di 3 membri, tutti nominati dal Consiglio regionale.

Il consigliere regionale risultava essersi dimesso dall'incarico di consigliere di amministrazione di Veneto Acque Spa, ma solo in data successiva alla data delle elezioni, ritenendo che la sua posizione configurasse causa di incompatibilità con la carica di consigliere regionale cui era stato proclamato

In ogni caso la difesa eccepiva che, ove la causa fosse stata ritenuta di ineleggibilità, essendo la ineleggibilità eccezione che deroga al principio generale della eleggibilità, doveva essere sottoposta ad uno scrutinio stretto in termini di ragionevolezza e di proporzionalità, con una interpretazione letterale.

Il giudice elettorale (Tribunale di Venezia) ritenne che la posizione di dirigente di cui alla legge n. 154 del 1981 non è da intendersi nel senso proprio di cui all'articolo 2095 del codice civile (*articolo 2095 "Categorie dei prestatori di lavoro" I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie*) come indicativa di una specifica categoria di lavoratori subordinati, bensì come riferimento alla posizione di quanti concorrono al pari di coloro che compongono l'organo collegiale amministrativo delle società, alla elaborazione delle scelte di gestione e di politica economica delle società medesime

Una diversa soluzione che differenzi la posizione dei dirigenti rispetto ai membri del consiglio di amministrazione, atteso che entrambi contribuiscono alla elaborazione delle scelte di gestione e di politica economica della società, creerebbe una palese ed ingiustificata disparità di trattamento con riferimento alla posizione di ineleggibilità

Nei successivi gradi di giudizio la difesa del consigliere in carica invocò un ulteriore aspetto, ovvero *la assenza di deleghe in capo al consigliere in carica in seno al Consiglio di amministrazione*, dal che si deduceva la assenza di ogni concreta possibilità di influenzare il corpo elettorale (lo statuto di Veneto acque infatti prevede la teorica possibilità, in applicazione dell'articolo 2381 del codice civile, di assegnazione di deleghe ai componenti del cda e quindi, a contrario, la fattispecie di membro del cda senza alcuna delega): la Corte di Appello ritiene che tale circostanza non possa sottrarre il consigliere in carica dalla applicazione della norma, atteso comunque che, come si desume dallo stesso articolo del codice civile citato, la partecipazione alle scelte di gestione della società da parte dei componenti del consiglio di amministrazione sussiste a prescindere dalla

posizione effettiva in seno a tale consiglio, (Presidente, Amministratore delegato, mero componente con o senza deleghe)

Un altro argomento addotto (e che fu meglio sviluppato in occasione di un di poco successivo giudizio elettorale - causa di ineleggibilità promossa, mediante impugnativa della delibera di convalida della elezione, adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 settembre 2005, da un altro candidato primo dei non eletti contro un consigliere in carica, Presidente e legale rappresentante di Veneto Innovazione Spa, società con capitale maggioritario della regione) *afferiva ai possibili riflessi sulla interpretazione della causa di ineleggibilità in questione della avvenuta riforma del diritto societario.*

Si sosteneva da parte dei consiglieri in carica, resistenti, che la spa di cui parlava la legge n. 154 del 1981 non equivalga alla spa disciplinata dal nuovo regime delle società di capitali, introdotta dal decreto legislativo n. 6 del 2003 e caratterizzata da ben più ampi profili di autonomia degli amministratori delle società di capitali rispetto ai soci.

Il Tribunale di Venezia e la Corte di Appello di Venezia peraltro *non recepirono tale considerazione*: ad avviso dei giudici la maggiore autonomia riconosciuta agli amministratori, se elide il rischio che le scelte operative della società possano essere fatte risalire ad una volontà del socio pubblico (totalitario o maggioritario) di favorire nella competizione elettorale il candidato che nella società medesima ricopre cariche gestionali, non elimina certo i poteri di organizzazione, gestione e di co-determinazione dell'indirizzo di politica economica della società (a cui è connessa la interpretazione della disciplina della causa di ineleggibilità in esame)

In effetti la ratio della causa di ineleggibilità va ravvisata non tanto nella finalità di evitare il pericolo di interferenze della regione nella gestione della società (che pare invece essere cosa fisiologica, non potendo certo ritenersi che un socio pubblico che partecipa alla società, ed in forma maggioritaria, non ne possa orientare le scelte gestorie in coerenza con le finalità e gli scopi che giustificano la sua partecipazione) ma di “scongiorare il ben più grave pericolo di turbamento del buon andamento della amministrazione pubblica per il crearsidi una alterazione della regola democratica della par condicio dei candidati, suscettibile di rimanere compromessa dall'eventuale captatio benevolentiae o metus publicae potestatis derivanti dal fatto che il candidato continua a rivestire una carica di vertice in una società partecipata dalla regione durante la campagna elettorale” (e ciò rileva a prescindere dal fatto che tali effetti negativi si siano in concreto verificati atteso che essi vengono presunti in quanto tali e quindi si vogliono anticipare imponendo la rimozione anticipata della causa assunta come di ineleggibilità)

Rilevanza, quale causa esimente della ineleggibilità, della partecipazione alla competizione elettorale in qualità di membro del listino regionale

La situazione di cui al numero 10 al pari delle altre posizioni di ineleggibilità configura una presunzione “*iuris et de iure senza possibilità di andare a verificare in concreto se le modalità di esercizio della funzione abbiano influenzato gli elettori o abbiano creato vantaggi per l'interessato rispetto agli altri candidati*” (cioè una presunzione giuridica assoluta che non ammette prova contraria): in altri termini il legislatore ha operato una valutazione a priori di individuazione delle situazioni potenzialmente lesive della par condicio tra i candidati concorrenti e le ha qualificate a priori quali cause di ineleggibilità, (ovvero, qualora non risultassero tali elementi, le ha derubricate a mere cause di incompatibilità).

Il sistema elettorale - e quindi la partecipazione alla competizione elettorale in posizione assunta come attiva, iscritto in liste di collegi provinciali ove i seggi sono ripartiti con il sistema proporzionale, o in posizione assunta come passiva, iscritto in listino regionale governato dal principio maggioritario - è irrilevante rispetto a tale valutazione (ivi compresa la considerazione formulata in sede di giudizio di appello in ordine all'interesse ad una raccolta di voti in misura non eccedente la percentuale del 50 per cento, il cui superamento avrebbe impedito lo scorrimento del listino e determinato la non elezione del consigliere in carica, ultimo iscritto nel listino del candidato Presidente della Giunta regionale).

Affermare infatti che la iscrizione al listino del Presidente implica una non partecipazione alla campagna elettorale non appare condivisibile atteso che la carica rivestita, da un lato incide sulla par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale (par condicio da valutarsi non tanto con riferimento ai candidati della sua stessa coalizione quanto alla totalità dei candidati partecipanti alla competizione) dall'altro prefigura, per presunzione giuridica, *captatio benevolentiae* e *metus publicae potestatis*, a vantaggio non solo del candidato ma della coalizione nel suo insieme e ciò a prescindere dal concreto esito della competizione medesima (percentuali conseguite, scorrimento di listino ed eventuali seggi aggiuntivi). Né può valere la considerazione in ordine alla inferiore possibilità di condizionamento che deriva dalla posizione di inserimento nel listino rispetto all'essere candidato in quota proporzionale: infatti a rilevare è la mera possibilità di condizionamento.

La esecutività delle sentenze pronunciate nel processo elettorale:

Furono sostenute le più varie tesi nel giudizio elettorale promosso su iniziativa del candidato primo dei non eletti nei confronti di un consigliere in carica; minimo comune denominatore della vicenda può essere identificato nella non corretta lettura da parte dei soggetti richiedenti della disciplina dei giudizi elettorali come applicabile alla regione e come conseguenza, tutte le richieste formulate furono disattese dagli uffici del Consiglio regionale

In particolare:

- 1) *il candidato primo dei non eletti, ricorrente, a seguito dell'esito a lui favorevole del giudizio di primo grado, chiese di dare esecuzione alla relativa sentenza;*
- 2) *il consigliere in carica, resistente - con atto di invito e diffida a provvedere secondo legge - chiese di dare applicazione all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge n. 165 del 2004, sospendendo l'esecuzione della sentenza di appello, a lui sfavorevole al pari della sentenza di primo grado, fino a sentenza definitiva;*

Con riferimento alla richiesta di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, furono adottate le previsioni di cui all'articolo 282 del codice di procedura civile, per il quale *“la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti”*.

Con riferimento alla richiesta di sospendere la esecuzione della sentenza di appello, fu invocata nel giudizio la immediata applicabilità della disposizione della lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 165 del 2004, ai sensi della quale *“L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi”*, in quanto ritenuta *“pienamente operante ed esaustivamente regolatrice della fattispecie – regime della esecutività della sentenza di appello – senza che residui in nessun modo*

alcuna disposizione in contrasto con essa”; il motivo di diritto fu individuato nella assenza di competenza regionale in materia e nella sua natura di *lex specialis posterior* (rispetto all’articolo 84, comma 3 del dpr n. 570 del 1960) in quanto tale “esaustiva ed automaticamente modificativa di ogni precedente legge comunque riferibile alla fattispecie”

Con riferimento alla richiesta di dare esecuzione alla sentenza di primo grado si osservò da parte degli uffici del Consiglio:

- articolo 84 comma 3 del dpr 570 del 1960 prevede che “*L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello*” Ratio della disposizione è la afferenza del diritto alla carica nella sfera dei diritti soggettivi pubblici che in quanto tale merita un adeguato livello di tutela e protezione fino a quando non ne sia accerta la insussistenza; tale disciplina (la cui ratio è peraltro confermata dalla stessa legge n. 165 del 2004, che costituisce sintomo della evidente specialità della disciplina del giudizio elettorale rispetto ad altri giudizi e della volontà del legislatore di mantenerla se non di rafforzarla) si porrebbe quindi, rispetto al principio generale del codice di procedura civile di provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in un rapporto di legge speciale rispetto a legge ordinaria.

Sulla base di questi elementi non si accolse la richiesta del candidato, primo dei non eletti, ricorrente

Con riferimento alla richiesta di sospendere la esecuzione della sentenza di appello, si osservò da parte degli uffici del Consiglio:

Lavori preparatori della legge n. 165 del 2004

- la relazione al disegno di legge del governo parla espressamente di “*disposizioni di principio e non immediatamente cogenti*”
- in seconda lettura del Senato fu presentato un emendamento con la richiesta di modificare “*per ragioni di bilanciamento di valori costituzionali*” le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 anche considerando che la immediata esecutorietà è principio diffuso nell’ordinamento (vedi codice di procedura civile articolo 282 “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti);
- è prevalsa la tesi del relatore (Falcier) di “*garantire funzionalità e governabilità*”
- l’articolo 2 comma 1 lettera d), ultimo periodo, di cui si discute, inserito nel contesto di una legge di principi non autoapplicativa, *non ha modificato testualmente* le disposizioni di cui all’articolo 84 del dpr 570 del 1960 che detta una espressa disciplina della esecutività delle sentenze del giudizio elettorale.

Dottrina (al momento del porsi della questione) = legge di principi non autoapplicativa che invoca la normativa regionale (Tucciarelli e Olivetti)

Giurisprudenza = nulla sul punto al momento in cui si pone la questione (a seguire la vicenda in esame porterà alla sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 16898 del 25 luglio 2006 che ha segnalato come la legge 165 del 2004 “è diretta a regolare l’attività legislativa regionale e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità o

incompatibilità previste dalla legge statale e che dunque fino a quando le Regioni non disciplineranno i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, continuerà ad esser applicata la vecchia normativa statale”)

Sulla base di questi elementi si negò anche la richiesta di sospendere la esecuzione della sentenza di appello, ritenendo che, pronunciata la sentenza di appello e trasmessa dal cancelliere al Consiglio regionale, questa avrebbe ricevuto esecuzione da parte del Consiglio regionale

Non furono invocati o comunque adeguatamente sviluppati dalle parti in causa alcuni possibili ulteriori argomenti

- Vi sono disposizioni della legge 165 del 2004 immediatamente applicabili (vedi articolo 2 comma 1 su incandidabilità “*Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione*”)
- La legge parla di sistema di elezione e di casi di ineleggibilità ed incompatibilità non di *disciplina del contenzioso o processo elettorale*, nè potrebbe parlarne trattandosi di materia non di competenza regionale.
- La disposizione dell’articolo 2 comma 1, lettera d), è disposizione su cui le regioni non avrebbero alcuna possibilità di incidere trattandosi di materia (contenzioso o processo elettorale) su cui non hanno titolo di competenza e *poteva quindi essere ritenuta immediatamente applicativa* (una sorta di nuova e diversa disciplina sul punto rispetto a quanto a suo tempo disposto, sempre dal legislatore statale, con il comma ultimo dell’articolo 84 del dpr 570 del 1960, ai sensi del quale invece “*L’esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di Appello*”); la tesi diversa se prevalente, porterebbe ad una disapplicazione *sine die* della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2, ovvero fino a quando le regioni non ritengano di dettare una propria disciplina in materia di casi di ineleggibilità ed incompatibilità (frustrando così una espressa scelta operata dal legislatore statale come ricostruibile dai lavori preparatori).

Ulteriori aspetti emersi nella vicenda processuale e nella esecuzione delle sentenze

- 1) *diffida del consigliere in carica, resistente, a non dare esecuzione alla sentenza di appello in quanto tale sentenza non recava la proclamazione del consigliere regionale da surrogare*
- 2) *comunicazione della sentenza di appello da parte del candidato primo dei non eletti, ricorrente, per determinare il Consiglio regionale a convocarsi per dare esecuzione con la sua surroga.*

Con riferimento alla diffida del consigliere in carica, si evidenzia che la sentenza di appello, come già la sentenza di primo grado, omette, una volta dichiarata la decadenza del consigliere in carica, di provvedere ai sensi dell’articolo 84 del dpr 570 del 1960 correggendo il risultato delle elezioni e sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo; attesa tale carenza del provvedimento giurisdizionale si pone un problema di sua correzione ed integrazione non potendo il

Consiglio regionale sostituirsi ad un organo giurisdizionale correggendo e/o integrando la sentenza

L'argomentazione di diritto si basava su una supposta differenziazione fra surroga giudiziaria e surroga amministrativa

Si obiettò che il Consiglio regionale procedeva ai sensi dell'articolo 16 "Surrogazioni" della legge n. 108 del 1968 prevedendo tale disposizione che *"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto"*

Con riferimento alla comunicazione della sentenza di appello a cura del primo dei non eletti, si obiettò che la comunicazione della sentenza da parte dell'interessato non configura l'adempimento di comunicazione a cura del cancelliere della Corte d'Appello come previsto dagli articoli 82 e 84 del dpr 570 del 1960; e quindi tale adempimento si doveva attendere per poter procedere negli adempimenti in capo al Consiglio regionale per la esecuzione della sentenza.

Con memoria interna redatta dall'ufficio legislativo, si diedero poi le istruzioni sul modo di procedere a fronte della comunicazione della sentenza di appello ai sensi dell'articolo 84 del dpr 570 del 1960

Atteso che trattasi di sentenza accertativa della ineleggibilità e dichiarativa della decadenza di consigliere, la sentenza, una volta comunicata secondo la procedura del dpr 570 del 1960, generava i seguenti obblighi:

1. *comunicarla* con ogni mezzo al consigliere dichiarato decaduto, anche per le vie brevi nella stessa sede consiliare (salva la notifica formale nelle forme prescritte per consentire la decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso in Cassazione) nonché agli organi consiliari ed ai gruppi consiliari, con particolare riferimento al gruppo di appartenenza per la riattribuzione dei voti;
2. *cessazione del trattamento indennitario* connesso alla carica di consigliere (in ordine alla natura accertativa della sentenza e dei suoi riflessi ex tunc anche sul trattamento indennitario e quindi al tema della eventuale recuperabilità delle indennità corrisposte e percepite, si privilegiarono le considerazioni basate sull'istituto giuridico del "funzionario di fatto");
3. *surroga, ai sensi dell'articolo 16 della legge 108 del 1968, del consigliere decaduto con il consigliere avente titolo solo nella prima seduta utile del Consiglio regionale*, con iscrizione all'ordine del giorno al primo punto utile, atteso l'interesse del Consiglio, una volta riunito, ad operare nella sua più ampia composizione possibile (mentre è stata disattesa la richiesta del primo dei non eletti, nella sua veste di surrogando alla carica di consigliere regionale, di convocazione di seduta ad hoc in via di urgenza del Consiglio, atteso che il Consiglio regionale non è un collegio perfetto, che deve operare in presenza assoluta di tutti i suoi componenti, ma può operare anche in assenza di alcuni dei membri ad esso assegnati o meglio assegnabili, oltre che in presenza solo di una parte dei suoi componenti).

Istanza di sospensione della esecuzione della sentenza ex art. 373 del codice di procedura civile

La sentenza di appello fu comunicata in data 3 marzo e in data 16 marzo risultava convocato in orario pomeridiano, il Consiglio regionale del Veneto fra i cui punti

all'ordine del giorno era stata inserita la surroga del primo dei non eletti al posto del consigliere dichiarato decaduto.

In data 15 marzo pervenne dal consigliere dichiarato decaduto con sentenza della Corte di Appello, copia della istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile depositata avanti alla Corte di Appello di Venezia, il cui Presidente attesa la segnalata urgenza per l'imminente seduta del Consiglio regionale, fissò per lo stesso giorno 16 marzo 2006 la udienza di comparizione delle parti di fronte al Collegio in camera di Consiglio.

La istanza risultava essere presentata ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, ai sensi del quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

Le motivazioni della istanza di sospensione richiamavano i contenuti dell'atto di diffida a non dare esecuzione alla sentenza di appello (vuoi per la ritenuta diretta applicabilità della legge 165 del 2004 con conseguente sospensione della esecuzione della sentenza fino al giudizio reso in cassazione, vuoi per la pretesa incompletezza della sentenza di appello, per carenza della proclamazione del componente del collegio chiamato a sostituire il consigliere dichiarato decaduto con conseguente necessità di attivare il procedimento di correzione/integrazione della sentenza).

La Corte d'Appello, pronunciando sull'istanza, non la accolse

Una ultima segnalazione in tema di addebito delle spese del giudizio

Si segnala che in primo grado il Tribunale di Venezia addebitò le spese del giudizio in compensazione fra le parti, attesa *"la particolarità delle questioni trattate e la presenza di alcuni contrasti giurisprudenziali"*, ma già in sede di appello e poi in sede di giudizio di Cassazione, l'addebito delle spese gravò sulla parte soccombente (per euro 7.300,00 in appello e per euro 7.200,00 in cassazione).

Tale orientamento incise nel successivo giudizio elettorale (Z. contro S.) inducendo la parte soccombente in sede di appello (S.) a desistere dal promuovere il ricorso in cassazione (anche perché se in primo grado, pur in soccombenza di S. le spese furono compensate per la stessa motivazione di cui sopra, già in sede di appello, ove fu confermata la sentenza di primo grado, le spese furono addebitate alla parte soccombente (euro 3.600,00).

APPENDICE NORMATIVA

Articoli 9 bis, 82 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 come introdotti/modificati dalla legge n. 1147 del 1966

Articolo 9-bis. *La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.*

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza della qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa prevista dall'articolo 6.

(nota) Con sentenza 2-4 giugno 1997, n. 160, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione di incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice adito senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa di incompatibilità entro un congruo termine dalla notifica del ricorso previsto da detto art. 9-bis.

Capo VIII - Dei ricorsi

Articolo 82. *Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.*

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, *il Tribunale*, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, *subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.*

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile

Articolo 82/2. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado

Articolo 82/3. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di

urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: *tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.*

La sentenza è *immediatamente* pubblicata

Articolo 84. Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni *devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati.* Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 - Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

Articolo 3. Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

TITOLO IV Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 16 - Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto

Articolo 17 - Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio *per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione* e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 19 - Ricorsi

“Per i ricorsi in materia di eleggibilità e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 (legge di novellazione del dpr 570 del 1960).

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo (leggi: Prefetto a capo dell'UTG del capoluogo di regione).

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione”.

Legge 22 maggio 1971, n. 340 - STATUTO DELLA REGIONE VENETO

Articolo 14

Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del Regolamento.

Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.

Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Capo IV - Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Articolo 12 - Nomina e attribuzioni della giunta delle elezioni

1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta e dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'articolo 14 dello statuto nomina la giunta delle elezioni, composta dal Presidente del Consiglio che la presiede e da dieci consiglieri.
2. La giunta delle elezioni riferisce all'assemblea sulla condizione di ciascun consigliere eletto in relazione alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute nel corso del mandato, formulando proposte in ordine alla convalida, all'annullamento o alla decadenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.
3. La giunta sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.

Articolo 13 - Procedimento per la convalida

1. Se nei confronti di un consigliere regionale si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, la giunta delle elezioni gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni. Trascorso tale termine, la giunta fissa la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere con almeno cinque giorni di preavviso.
2. Il consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da un difensore.
3. La giunta delle elezioni, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua nomina o dalla surrogazione, qualora si debba procedere alla convalida dell'elezione di consiglieri subentrati nei seggi resisi vacanti, conclude i propri lavori proponendo la convalida o l'annullamento dell'elezione dei singoli consiglieri all'assemblea, che nell'ulteriore termine di quarantacinque giorni delibera a norma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato.

Articolo 14 - Procedimento per la decadenza

1. Se nei confronti di un consigliere si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità sopravvenute o qualcuna delle cause di incompatibilità, la giunta delle elezioni - d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore - gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte o a eliminare la causa contestata nel termine di dieci giorni.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'assemblea, su motivata relazione della giunta delle elezioni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa contestata, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
3. Qualora il consigliere non vi provveda entro l'ulteriore termine di dieci giorni l'assemblea nel termine di quarantacinque giorni dalla contestazione lo dichiara decaduto, a norma dell'articolo 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato.

Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 - TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Articolo 8 bis – Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali.

1. *I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.*
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell'indennità di

carica di cui all'articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.

Altre normative richiamate

Codice civile articolo 2095 “Categorie dei prestatori di lavoro”

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie)

Codice civile: articolo 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, *il consiglio di può delegare proprie attribuzioni* ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società

Codice di procedura civile - articolo 373 - Sospensione dell'esecuzione

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione

possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.